

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VENTRE, COVIELLO, PINTO, TAGLIAMONTE,
MURMURA, LOMBARDI, GRASSI BERTAZZI e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Norme concernenti l'allevamento dei colombi viaggiatori per l'impiego sportivo

ONOREVOLI SENATORI. — Il colombo viaggiatore, dotato di grande senso di orientamento o meccanismo di navigazione che gli permette di trovare la giusta rotta per soddisfare il suo desiderio di ritornare alla propria colombaia, è stato impiegato fin dall'antichità come facile, efficace, rapido e sicuro mezzo per la trasmissione di notizie.

Le trasmissioni radio, che in un continuo progresso tecnologico assicurano i collegamenti su tutta la terra e su uno spazio extraterrestre sempre più vasto, non hanno reso completamente inutile l'impiego del colombo viaggiatore.

Se le trasmissioni teleradio costituiscono certamente il mezzo più rapido, si deve tenere presente che possono facilmente essere intercettate, mentre il colombo viaggiatore conser-

va un elevatissimo coefficiente di segretezza superiore a qualsiasi altro mezzo di trasmissione.

In situazioni di silenzio radio, in qualsiasi modo determinato, il colombo viaggiatore potrebbe risultare il mezzo più idoneo per comunicazioni riservate.

È stato osservato dal servizio informazioni militari americano che «più la tecnica si perfeziona, più perfetto diventa il sistema di trasmissione senza fili, sempre più perfetti diverranno anche i mezzi per contrastarlo e più attuale e importante diverrà l'impiego dei colombi viaggiatori».

Per quanto sopra, contrariamente ai troppo frettolosi convincimenti che negli anni 1958-1960 considerarono in Italia l'impiego dei colombi viaggiatori come mezzo di collega-

mento di riserva, erroneamente superato dai moderni mezzi di trasmissione che determinano lo scioglimento delle colombaie militari, si ritiene che i colombi viaggiatori conservino ancora una grande validità come trasmettitori di messaggi ed un coefficiente di segretezza sconosciuto a qualsiasi altro mezzo, e che sia interesse dello Stato averne il controllo in previsione di particolari circostanze.

La prudenza suggerisce di mantenere come per il passato e come è attualmente l'attività colombofila sotto il controllo dello Stato e per esso del Ministero della difesa-Ispettorato trasmissioni, i cui interessi appaiono evidenti, così come fanno la maggior parte degli Stati esteri, occidentali e orientali.

Ecco perchè quasi tutti gli eserciti, in particolare quelli francese, belga e americano, hanno tuttora sezioni colombofile che partecipano alle esercitazioni militari e controllano altresì l'impiego sportivo civile del colombo viaggiatore.

Gli Stati dell'Europa orientale, oltre a mantenere colombaie militari, controllano e dirigono direttamente, con particolare scrupolosa attenzione, l'impiego sportivo dei colombi viaggiatori.

Anche in Italia - come già avviene in Gran Bretagna ed in altri Paesi - il colombo viaggiatore viene impiegato a fini umanitari per il trasporto di provette di sangue in casi d'urgenza come da apposito servizio istituito con successo dalla USL 10/H di Chianti Fiorentino.

La Federazione colombofila italiana costituita il 2 giugno 1904, eretta in ente morale con regio decreto 18 giugno 1922, n. 974, è certamente uno strumento validissimo di controllo per lo Stato, che permette la sussistenza e lo sviluppo selettivo dell'impiego sportivo del colombo viaggiatore ed altresì consente allo Stato di avere qualsiasi notizia sugli stessi colombi, muniti di contrassegno di Stato matricolare, sulla ubicazione delle colombaie, sulla residenza degli allevatori e sulle tabelle delle gare annuali.

La Federazione colombofila italiana è la Federazione, tra le Società colombofile per l'impiego sportivo dei colombi viaggiatori, che svolge la sua attività, senza fini di lucro, esclusivamente a favore delle Società colom-

bofile federate e dei rispettivi iscritti che ne sopportano le spese di funzionamento con ripartizioni in base a rendiconti periodici.

La Federazione colombofila italiana aderisce alla Federazione colombofila internazionale, con sede a Bruxelles, che ogni due anni organizza le Olimpiadi colombofile.

La Federazione colombofila internazionale associa e riconosce per ogni Stato una unica Federazione.

Lo Sport colombofilo che fino ad ora in Italia è stato in notevole misura protetto dalla legge n. 3086 del 1928 non potrebbe sussistere senza una adeguata regolamentazione fondata sui punti seguenti:

1) possibilità di costituire colombaie per i colombi viaggiatori, come avviene attualmente in tutti gli Stati esteri, ai soli fini del loro impiego sportivo, anche in centri abitati.

In concreto l'allevamento del colombo viaggiatore ai soli fini sportivi e con le cautele igienico-sanitarie di cui al regolamento di applicazione del presente disegno di legge, che dovrà essere emanato entro dodici mesi, non deve essere equiparato ad una industria insalubre nè di prima o di seconda classe (testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 216), e pertanto deve essere permesso anche in centri abitati.

Si tenga presente che il 90 per cento delle colombaie per l'impiego sportivo di colombi viaggiatori sono ubicate in centri urbani.

Le colombaie di cui trattasi non possono essere equiparate ad altri allevamenti di animali poichè mentre questi ultimi sono gestiti in maniera intensiva per la produzione di carne o per la moltiplicazione degli stessi animali, con notevoli inconvenienti igienico-sanitari, le prime sono gestite in maniera selettiva-qualitativa con un indice di affollamento che non supera tre colombi per metro cubo e con l'osservanza di prescrizioni e di speciali cautele che consentono il costante mantenimento della colombaia in uno stato igienico ottimale e di un perfetto stato di salute di quel piccolo capolavoro della natura che è l'atleta navigatore colombo viaggiatore.

Una eventuale mancata possibilità di installare colombaie per l'impiego sportivo dei colombi viaggiatori anche in centri urbani

segnerebbe la fine dello sport colombofilo in Italia e la scomparsa del colombo viaggiatore italiano, mentre negli altri Stati europei e del mondo intero questo sport viene protetto, mantenuto, seguito, incoraggiato e sviluppato con innumerevoli facilitazioni di ogni tipo.

Al regolamento di applicazione del presente disegno di legge viene rimandata la parte igienico-sanitaria relativa alle colombaie sportive ed ai colombi viaggiatori che, autentici atleti dell'aria, debbono essere continuamente mantenuti in perfetto stato di salute per un proficuo rendimento sportivo;

2) possibilità del trasporto dei colombi viaggiatori alle località di lancio senza bolla di accompagnamento e ritorno degli automezzi con le ceste vuote anche in giorni festivi; consentire agli iscritti ad un sodalizio colombofilo sportivo di effettuare il trasporto dei colombi viaggiatori, sempre in numero limitato, in alcune ceste ai centri di ingabbio-gare e per il necessario addestramento anche su autovetture ad uso privato nei limiti di ingombro previsti dal codice della strada per ogni tipo di automezzo;

3) obbligatorietà del contrassegno di Stato per tutti i colombi viaggiatori destinati all'impiego sportivo, come avviene negli altri Stati colombofili, senza il quale non è possibile alcun controllo e l'esercizio delle gare e delle mostre sportive che presuppongono la certezza dell'identità dei singoli colombi e dei loro proprietari;

4) premiazione in medaglia e coppe esenti da qualsiasi imposta, ritenuta alla fonte nella misura del 5 per cento (o in misura non superiore a quella stabilita per le Società affiliate al CONI) a titolo d'imposta sui premi in denaro corrisposti ai concorrenti delle gare sportive per colombi viaggiatori;

5) unica direzione tecnico-sportiva dell'allevamento per l'impiego sportivo dei colombi viaggiatori nel territorio nazionale ed unica rappresentanza dell'attività colombofila sportiva nell'ambito internazionale da affidare alla Federazione colombofila italiana, unico ente qualificato esistente in Italia ed il solo riconosciuto dalla Federazione colombofila internazionale. Una unica direzione tecnico-sportiva e la rappresentanza internazionale dello sport

colombofilo italiano riaffidata alla Federazione colombofila italiana non ledono la libertà di associazione dei colombofili che possono liberamente costituire nuove società od aderire a quelle esistenti, ma sono una condizione indispensabile per il suo ordinato esercizio che comporta un controllo sportivo, organizzato ed igienico-sanitario di cui non si può fare a meno e che può essere assicurato soltanto con una specifica e consolidata esperienza in materia.

La Federazione colombofila italiana è un sodalizio sportivo, di cultura, di istruzione, di educazione, di natura sindacale e di pubblica utilità per gli interessi, anche di ordine militare, potenziali che ne derivano.

Il presente disegno di legge è inteso ad aggiornare in maniera più completa i contenuti tuttora validi ed attuali della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, a tutela degli interessi congiunti dello Stato e dello sport colombofilo in Italia.

Una semplice abrogazione della legislazione colombofila vigente od una regolamentazione che ignorasse le esigenze di cui sopra esporrebbe l'attività colombofila sportiva al grave e reale pericolo di essere di fatto soffocata e ostacolata all'insegna di diverse e inconsistenti motivazioni.

In questa prospettiva si è ritenuto conveniente mantenere l'istituto dell'autorizzazione prefettizia sia per un controllo pubblico della colombaia sportiva e della consistenza numerica dei colombi viaggiatori ed in quanto strettamente legato all'allevamento, ai soli fini sportivi, di colombi viaggiatori anche negli agglomerati urbani nella osservanza delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento di applicazione ed altresì al trasporto dei colombi alle località di lancio.

Considerate le finalità dell'iniziativa, le attese dei colombofili italiani, meritevoli per i servizi resi al Paese nel passato, l'opportunità di facilitare e proteggere l'impiego sportivo del colombo viaggiatore come avviene negli altri Stati e la convenienza di assicurare la presenza italiana nell'attività sportiva colombofila internazionale, si confida in una sua sollecita approvazione in modo da eliminare le incertezze che oggi condizionano l'attività del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel territorio nazionale sono vietati il libero allevamento, l'importazione e l'esportazione di colombi viaggiatori.

Art. 2.

1. Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve ottenere apposita autorizzazione dal prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria colombaia.

2. I colombi viaggiatori, di cui sopra, debbono essere muniti dei contrassegni di Stato descritti negli articoli seguenti.

3. L'autorizzazione viene concessa, dietro domanda, a tutti i cittadini italiani ed a quelli degli altri Stati membri della Comunità economica europea, iscritti ad una società colombofila sportiva associata alla Federazione colombofila italiana.

4. L'autorizzazione non ha scadenza, ma può essere revocata in qualsiasi momento quando vengano a mancare i presupposti di legge o per violazioni dei doveri imposti dalla presente legge o per qualsiasi fatto del titolare in contrasto con il pubblico interesse.

5. Il prefetto dà notizia al Ministero della difesa e alla Federazione colombofila italiana, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, delle autorizzazioni concesse o revocate nel semestre immediatamente precedente.

Art. 3.

1. Le società colombofile sportive di cui all'articolo 2 debbono essere riconosciute dalla Federazione colombofila italiana.

2. La Federazione colombofila italiana, fondata il 2 giugno 1904, eretta in ente morale

con regio decreto 18 giugno 1922, n. 974, è posta sotto la sorveglianza del Ministero della difesa e per esso dell'Ispettore per le trasmissioni-Esercito.

3. La Federazione colombofila italiana è la federazione fra le società colombofile per l'impiego sportivo dei colombi viaggiatori.

4. I compiti della Federazione colombofila italiana sono: l'organizzazione ed il potenziamento dell'impiego sportivo del colombo viaggiatore.

5. La Federazione colombofila italiana nell'espletamento dei compiti di cui sopra:

a) provvede alla protezione del colombo viaggiatore, al controllo ed all'incremento del patrimonio colombofilo sportivo nazionale;

b) coordina e disciplina l'impiego sportivo dei colombi viaggiatori comunque e da chiunque esercitato;

c) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport colombofilo e ne rettifica gli statuti e i regolamenti;

d) appronta i colombi ed i mezzi idonei per le olimpiadi colombofile e per tutte le altre manifestazioni sportive colombofile nazionali e internazionali o per il raggiungimento di altre finalità.

6. La Federazione colombofila italiana rappresenta lo sport colombofilo italiano nell'ambito nazionale e internazionale.

Art. 4.

1. La Federazione colombofila italiana provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato, di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle società colombofile sportive e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

Art. 5.

1. Le società colombofile sportive di cui sopra stabiliscono con propri statuti e regolamenti interni, nel rispetto di quanto contem-

plato dallo statuto della Federazione colombofila italiana di cui all'articolo 7, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme per l'esercizio dello sport colombofilo.

Art. 6.

1. Agli effetti tributari la Federazione colombofila italiana è parificata alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

1. La Federazione colombofila italiana stabilisce con proprio statuto le norme per il suo funzionamento e le altre disposizioni anche di carattere integrativo per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

1. L'istallazione o impianto di colombaie per l'impiego sportivo di colombi viaggiatori è permesso anche nei centri urbani con la osservanza delle prescrizioni, dei metodi e delle cautele igienico-sanitarie di cui al regolamento che verrà emanato entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed alla condizione che il titolare della colombaia sia iscritto ad una società colombofila di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il permesso di cui sopra decade per inosservanza del regolamento e quando il titolare della colombaia non sia più iscritto ad una società colombofila sportiva di cui agli articoli 2 e 3.

3. L'indice di affollamento di una colombaia per colombi viaggiatori non può superare il rapporto di tre colombi per metro cubo.

Art. 9.

1. I colombi viaggiatori debbono essere muniti dei seguenti contrassegni di Stato:

a) per quelli nati ed allevati in Italia, di contrassegno di Stato costituito da anello intero, fisso ed inviolabile con impressavi la

parola «Italia», l'anno di nascita ed un numero matricolare;

b) per quelli importati in Italia, dei contrassegni di cui all'articolo 13.

2. Ad ogni contrassegno di Stato corrisponde un certificato di proprietà. Ogni colombo viaggiatore appartiene al colombocultore il cui nominativo risulta dal certificato di proprietà corrispondente al contrassegno di Stato di cui lo stesso colombo è munito.

3. Nei locali riservati ai colombi viaggiatori destinati all'impiego sportivo non possono tenersi colombi sprovvisti dei contrassegni di cui al presente articolo e al successivo articolo 13.

Art. 10.

1. I contrassegni di Stato ed i certificati di proprietà di cui all'articolo 9 sono distribuiti soltanto agli iscritti ad una società colombofila sportiva di cui agli articoli 2 e 3, a cura esclusiva della Federazione colombofila italiana che vi provvede tramite i suoi agenti territoriali.

2. I suddetti agenti daranno conto della distribuzione annuale dei contrassegni di Stato alla Federazione colombofila italiana, la quale entro il mese di gennaio di ogni anno comunica al Ministero della difesa - Ispettorato per le trasmissioni il rendiconto complessivo della suddetta gestione riferita all'anno precedente.

3. Alla fine di ogni anno, i contrassegni di Stato e relativi certificati di proprietà non distribuiti dovranno essere restituiti alla Federazione colombofila italiana.

Art. 11.

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun iscritto ad una società colombofila sportiva di cui all'articolo 3 deve comunicare, su appositi moduli, alla Federazione colombofila italiana l'elenco matricolare dei contrassegni di Stato relativi ai colombi posseduti al 1° gennaio dell'anno in corso, l'ubicazione della colombaia e la propria residenza.

Art. 12.

1. Chi viene in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o non

siano muniti del contrassegno di Stato prescritto, deve denunciarli e consegnarli entro quarantotto ore ai carabinieri del luogo, i quali debbono:

a) mettere in libertà di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti di contrassegno prescritto per i colombi nazionali;

b) spedire, in assegno, a mezzo pacco postale, alla Federazione colombofila italiana tutti i colombi viaggiatori che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali o di contrassegno estero non legittimato ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13.

1. I colombi viaggiatori esteri importati in Italia per l'allevamento e l'impiego sportivo debbono essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza e di un secondo contrassegno di Stato costituito da anello del tipo a ribattitura con impressavi la parola «Italia», la sigla FCI ed un numero matricolare, ed i relativi certificati di proprietà debbono essere sostituiti con quelli nazionali di cui agli articoli 9 e 10.

2. La legittimazione di cui sopra viene effettuata dalla Federazione colombofila italiana soltanto se i colombi stessi sono accompagnati dal certificato di proprietà del Paese di origine.

Art. 14.

1. La caccia e l'uso dei colombi viaggiatori per il tiro a volo sono vietati.

Art. 15.

1. Il trasporto dei colombi viaggiatori alle località di lancio può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

2. Il trasporto di cui sopra effettuato su autocarri per ferrovia o per via marittima od aerea è regolato dal codice della strada, dalle ferrovie dello Stato o dal codice delle leggi sulla navigazione marittima od aerea.

3. Gli autocarri adibiti al trasporto suddetto, come da programma gare approvato dalla Federazione colombofila italiana, possono circolare sulla rete stradale ed autostradale anche nei giorni festivi sia per raggiungere le località di lancio sia per il ritorno alla sede del sodalizio colombofilo sportivo.

4. Il trasporto di colombi viaggiatori ai centri di ingabbio-gare e per lanci di volo di addestramento è consentito su tutta la rete stradale ed autostradale anche su autovetture ad uso privato di sole persone da parte di chi è in possesso di autorizzazione prefettizia di cui all'articolo 2 e nei limiti di ingombro previsti dal codice della strada.

5. Il trasporto dei colombi viaggiatori, muniti di contrassegno di Stato, alle località di lancio ed il rientro delle gabbie vuote alla sede del sodalizio colombofilo sportivo non è soggetto alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, relative alla bolla di accompagnamento o altro documento.

Art. 16.

1. Le premiazioni in medaglie e coppe dei classificati nelle gare colombofile sono esenti da qualsiasi imposta.

2. Sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi in denaro corrisposti ai concorrenti a gare sportive di colombi viaggiatori.

3. L'aliquota delle ritenute è stabilita nel 5 per cento o in misura non superiore a quella stabilita per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), o per le società sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Art. 17.

1. L'autorità di pubblica sicurezza, ogni volta che lo giudichi necessario, può procedere alla ispezione delle colombaie sportive private e ordinarne la chiusura ove riscontri infrazioni alle disposizioni della presente legge.

2. Oltre alle ispezioni di cui sopra, gli iscritti alle società sportive di cui all'articolo 3 sono tenuti a sottoporre le proprie colombaie ai controlli periodici igienico-sanitari, tecnici ed amministrativi della Federazione colombofila italiana che vi provvede tramite propri qualificati ispettori.

Art. 18.

1. Chiunque trasgredisca le prescrizioni della presente legge e, fermo restando il divieto di cacciare e di prendere colombi viaggiatori, detenga, catturi o tenti di catturare, con qualsiasi mezzo, distrugga o tenti di distruggere colombi viaggiatori che non gli appartengono sarà punito con ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 senza pregiudizio delle pene previste dal codice penale e dalla legge sulla caccia.

Art. 19.

1. La sorveglianza e la esecuzione della presente legge è affidata ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia di Stato, alle guardie del Corpo forestale, alle guardie giurate provinciali e comunali, agli agenti giurati della Federazione colombofila italiana riconosciuti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 44 del testo unico della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dal decreto 4 giugno 1914, n. 563, e successive modificazioni.

Art. 20.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 13 dicembre 1928, n. 3086, 4 gennaio 1938, n. 28, e 3 maggio 1956, n. 511, nonchè quelle comunque in contrasto con la presente legge.

2. Sono confermate le disposizioni sulla tutela dell'incolumità dei colombi viaggiatori contro gli ostacoli costituiti dalle ventature delle antenne di radio-comunicazioni contenute nel decreto ministeriale 13 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 dicembre 1954.